

REGIONE UMBRIA



SISTEMA PARCHI

CONSORZIO "PARCO FLUVIALE DEL NERA"

Via del convento 2 – 05030 Montefranco

Area naturale protetta regionale "Parco fluviale del Nera" Piano e Regolamento del Parco

NUCLEO DI PROGETTAZIONE		ALTERAMBIENTE		
Arch. Miro Virili		PAESAGGIO E BENI CULTURALI		
✉ VIALE FRATTI 15 - 05100 TERNI - ☎ 0744 368368 / 424510 - 335 5415865 - EMAIL: MIVIRILI@TIN.IT				
GRUPPO DI LAVORO REGOLAMENTO E PIANO DEL PARCO				
Arch. Miro Virili, Dott. Giampaolo Murgia e Ing. Franco Merlini				
GRUPPO DI LAVORO EX PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO NERA VELINO 1994-1995				
Arch. Carlo Bientinesi, Arch. Lucina Caravaggi, Arch. Michele Giorgini, Arch. Miro Virili Ing. Giovanni Amati, Dott. Anna Amadei, Arch. Sergio Fioravanti, Arch. Daniela Ricci				
OGGETTO				
Osservazioni Piano e Regolamento del Parco				
Consorzio del Parco Fluviale del Nera			Osservazioni al Piano.doc	ELABORATO N.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		COLLABORATORI		
Stefano Gregori				
REDAZIONE	REVISIONE	CONTROLLATO	FORMATO	SCALA
Data	Data aggiornamento:		A4	-
17.11.2004	17.11.2004			

REGIONE UMBRIA



SISTEMA PARCHI

CONSORZIO “PARCO FLUVIALE DEL NERA”

Area naturale protetta regionale “Parco fluviale del Nera” Osservazioni al Piano e Regolamento

Indice

Relazione illustrativa.....	3
Parere Tecnico: Schede.....	5
1. COMUNE DI POLINO.....	6
2. COMUNE DI MONTEFRANCO	7
3. COMUNE DI ARNONE	9
4. COMUNE DI FERENTILLO	10
5. COMUNE DI TERNI.....	12
6. COMUNE DI TERNI.....	15
7. COMUNITÀ DEL PARCO	21
8. WWF ITALIA – Sez. TERNI.....	22
9. GRUPPO MICOLOGICO TR.....	26
10. C.I.A.V. - TERNI.....	28
11. PRO LOCO MONTEFRANCO.....	31
12. AUTO OSSERVAZIONE.....	39
13. AUTO OSSERVAZIONE.....	41

REGIONE UMBRIA



SISTEMA PARCHI

CONSORZIO “PARCO FLUVIALE DEL NERA”

Area naturale protetta regionale “Parco fluviale del Nera” Osservazioni al Piano e Regolamento

Relazione illustrativa

L’elaborazione del Piano del Parco e del Regolamento, sono il frutto di una parziale revisione e rielaborazione del precedente «Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino», redatto su iniziativa della Provincia di Terni nel 1993-95, redatto da un gruppo di lavoro così costituito: - Nucleo di Progettazione esterno, formato dagli architetti **Carlo Bientinesi** (Coop. Chiaromondo), **Lucina Caravaggi**, **Michele Giorgini**, **Miro Virili** (Alterstudio Coop.); - Nucleo di coordinamento e progettazione della Provincia di Terni, formato dall’Ing. **Giovanni Amati**, dall’Arch. **Sergio Fioravanti**, dalla Dott.ssa **Anna Amadei** e dall’Arch. **Daniela Ricci**. Ha, inoltre, collaborato con questo nucleo l’Arch. **Antonio Zitti**.

La redazione della proposta di Piano e di Regolamento del Parco è stata eseguita dal gruppo di lavoro costituito dall’Ufficio Tecnico del Parco, nelle persone dell’Ing. **Franco Merlini** e del Dott. **Giampaolo Murgia**, e dall’Arch. **Miro Virili** con l’incarico di consulente. Per gli aspetti informatici, ha fornito la sua collaborazione **Stefano Gregori**.

Il Regolamento e il Piano del Parco Fluviale del Nera, consegnato nell’anno 2000, dopo essere stato illustrato e discusso con i soggetti istituzionali, ovvero i comuni di: Terni (VI e VII circoscrizione), Arrone, Montefranco, Ferentillo e Polino, è stato portato a partecipazione con la Comunità del parco per i pareri di competenza. Il risultato di tale lavoro di partecipazione sono state una serie di contributi ed osservazioni che sono venuti dai vari soggetti coinvolti.

COMUNE DI MONTEFRANCO

Il Comune di Montefranco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12/11/2001, ha espresso parere favorevole all’adozione del Piano e del relativo Regolamento dell’area naturale protetta “Parco fluviale del Nera”. Rimangono comunque valide anche se non riportate sul deliberato, le proposte di modifica dei confini espresse con note prot. n. 2117 del 07/06/2001 e n. 2154 del 19/07/2000.

COMUNE DI ARRONE

Il Comune di Arrone con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 12/11/2001, ha espresso parere favorevole all’adozione del Piano e del relativo Regolamento.

COMUNE DI FERENTILLO

Il Comune di Ferentillo con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 17/05/2002 e successiva n. 45 del 23/9/2002, ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento, con alcune condizioni e con la proposta di modifica dei confini.

COMUNE DI TERNI

Il Comune di Terni con deliberazione della Giunta Comunale n.3 02 del 4/7/2002 e successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 183 del 30/10/2002 e n. 185 del 4/11/2002 ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento, proponendo la modifica di alcune parti del testo del Regolamento e delle norme tecniche di attuazione del Piano.

COMUNE DI POLINO

Il Comune di Polino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/1997 ha richiesto alla Regione dell'Umbria l'inclusione di una parte del territorio comunale, all'interno dell'area naturale protetta.

La Regione dell'Umbria con nota prot.19390 del 12/02/2004, ha comunicato che la procedura verrà avviata dopo l'esatta individuazione dell'ambito territoriale interessato, da riportarsi comunque a scala 1 :25.000, che andrà a modificare l'allegato E) della L.R. n. 9/95 relativo al Parco fluviale del Nera.

COMUNITA' DEL PARCO

La Comunità del Parco nella seduta del 24/02/2004 ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento. Sono state acquisite le richieste di modifica presentate:

1. dal Gruppo Micologico Ternano che propone anche una modifica dei confini del Parco;
2. dalla Proloco di Montefranco che ha richiesto alcune modifiche del testo delle norme tecniche di attuazione e del regolamento del Parco;
3. dal WWF Italia che ha espresso osservazioni e proposte sull'uso dei materiali per le opere edili, per le strutture di contenimento delle terre e per la scelta degli impianti vegetazionali;
4. dall'Associazione C.I.A.V. che ha presentato proposte di modifica al Piano ed al Regolamento.

Su tali contributi ed osservazioni, come da incarico del Consorzio del Parco Fluviale del Nera, ho espresso in qualità di capogruppo e coordinatore del gruppo di lavoro il parere tecnico di competenza al fine di consentire al consiglio del Consorzio un orientamento tecnico sulla accettazione o meno di tali osservazioni. Lo spirito del parere tecnico è stato quello tenuto nelle varie fasi di lavoro, ovvero di collaborazione con il territorio e con i soggetti che vivono ed operano nell'area protetta, pertanto verificata la fattibilità tecnica dell'osservazione e la sua compatibilità con i principi di fondo della proposta di piano e regolamento ho cercato di esprimere per gran parte delle istanze parere favorevole, limitandomi ad esprimere un parere contrario solo a quei casi palesemente in contraddizione con le norme e la legislazione vigente.

Il consiglio del Consorzio una volta approvati i pareri e le osservazioni, dopo la modifica degli elaborati dovrà adottare il Regolamento ed il Piano del Parco a norma dell'art. 12 della L.R. n. 9/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

REGIONE UMBRIA



SISTEMA PARCHI

CONSORZIO “PARCO FLUVIALE DEL NERA”

Area naturale protetta regionale “Parco fluviale del Nera” Osservazioni al Piano e al Regolamento

NUCLEO DI PROGETTAZIONE

Arch. Miro Virili

ALTERAMBIENTE

PAESAGGIO E BENI CULTURALI



✉ VIA PINTURICCHIO 5 - 05100 TERNI - ☎ 0744 424510 – 335 5415865 – EMAIL: MIVIRILI@TIN.IT

Parere Tecnico: Schede

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>numero</i>	01
COMUNE DI POLINO	28/02/1997	10	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input checked="" type="checkbox"/> Comune;	<input type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
Polino	-	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;	Zona : Fuori perimetro Area di Studio	
<input type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000: Limiti del parco – art. 2 NTA			
<input type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000:			
<input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione:</i> Il Comune di Polino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/1997 ha richiesto alla Regione dell'Umbria l'inclusione di una parte del territorio comunale, all'interno dell'area naturale protetta.			

2. Verifica di compatibilità dell'osservazione

Interferenze con vincoli e previsioni sovraordinate	
<input type="checkbox"/> vincolo	<input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si;
Compatibilità con PUT: <input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si; con PTCP di Terni: <input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si;	
Il PUT prevede per tale territorio un ambito di studio e il PTCP di Terni include il territorio in oggetto all'interno del perimetro del Parco Fluviale di previsione.	

3. Parere sull'accoglimento dell'osservazione e/o opposizione

<p>PARERE FAVOREVOLE al mantenimento della porzione di territorio del comune di Polino all'interno della perimetrazione del Parco proposta dal Piano.</p> <p>Preso atto che la Regione dell'Umbria con nota prot.19390 del 12/02/2004, ha comunicato l'accoglimento della richiesta di adesione del comune di Polino e che la procedura verrà avviata dopo l'esatta individuazione dell'ambito territoriale interessato, da riportarsi comunque a scala 1 :25.000, che andrà a modificare l'allegato E) della L.R.9/95 relativo al Parco fluviale del Nera, si propone di mantenere i limiti del parco così come individuati nella Tav. 1 Perimetrazione definitiva in scala 1/25000.</p>

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>Numero</i>	02
COMUNE DI MONTEFRANCO	12/11/2001	26	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input checked="" type="checkbox"/> Comune;	<input type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
Montefranco	-	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
→ Piano del Parco	Tav. n. 1;	Zona : 2	
→ NTA del Piano	Elaborato n. 5;	Parco Fluviale del Nera	
→ Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
→ 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000: Limiti del parco – art. 2 NTA			
→ 2. Zonazione rapp. 1/10000: Tav. 2.2 Sezione di Arrone;			
<input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione:</i> Il Comune di Montefranco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12/11/2001, ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento dell'area naturale protetta "Parco fluviale del Nera". Rimangono comunque valide anche se non riportate sul deliberato, le proposte di modifica dei confini espresse con note prot. n. 2117 del 07/06/2001 e n. 2154 del 19/07/2000 che riguardano essenzialmente:			
1. Modifica del perimetro del parco nella zona della "Villetta" così come proposto nella cartografia allegata;			
2. Modifica all'articolo 13 "Zona d'influenza socio-economica" togliendo i riferimenti all'area contigua;			
3. Modifica all'articolo 17 del Regolamento del Parco togliendo la parola "Area contigua";			

2. Verifica di compatibilità dell'osservazione

Interferenze con vincoli e previsioni sovraordinate	
<input type="checkbox"/> vincolo	<input type="checkbox"/> No; → Si;
Compatibilità con PUT: <input type="checkbox"/> No; → Si; con PTCP di Terni: <input type="checkbox"/> No; → Si;	
Il PUT prevede per tale territorio un ambito di studio e il PTCP di Terni include il territorio in oggetto all'interno del perimetro del Parco Fluviale di previsione.	

3. Parere sull'accoglimento dell'osservazione e/o opposizione

<p>1. Modifica del perimetro del parco: PARERE FAVOREVOLE alla modifica della perimetrazione del parco così come richiesto dal comune di Montefranco;</p> <p>2. Modifica all'articolo 13: PARERE FAVOREVOLE a togliere i riferimenti all'area contigua nell'articolo riferito alla "Zona d'influenza socio-economica", si fa però presente che tali riferimenti non sono stati inseriti nell'articolato delle NTA per equiparare l'area contigua alla Zona di influenza socio-economica,</p>

bensì allo scopo di regolamentare eventuali futuri inserimenti definendone in via preliminare gli scopi e le finalità, e precisando che tale area potrà eventualmente essere istituita solo d'intesa con i comuni del consorzio evitando un eventuale imposizione da organismi superiori;

3. Modifica all'articolo 17 del Regolamento: PARERE FAVOREVOLE a togliere la parola "Area contigua" dall'art. 17 e alla soppressione dell'intero comma 2, così come richiesto dal comune di Montefranco.

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>Numero</i>	03
COMUNE DI ARNONE	12/11/2001	39	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input checked="" type="checkbox"/> Comune;	<input type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circonscrizione;	<input type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
Arrone	-	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;		
<input type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000: Tav. 2.2 Sezione di Arrone;			
<input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione:</i> Il Comune di Arrone con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 12/11/2001, ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento.			

2. Verifica di compatibilità dell'osservazione

Interferenze con vincoli e previsioni sovraordinate	
<input type="checkbox"/> vincolo	<input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si;
Compatibilità con PUT: <input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si; con PTCP di Terni: <input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si;	
Il PUT prevede per tale territorio un ambito di studio e il PTCP di Terni include il territorio in oggetto all'interno del perimetro del Parco Fluviale di previsione.	

3. Parere sull'accoglimento dell'osservazione e/o opposizione

PARERE FAVOREVOLE alla conservazione della perimetrazione del parco così come individuata dal Piano del Parco;

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>Numero</i>	04
COMUNE DI FERENTILLO	12/11/2001	39	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input checked="" type="checkbox"/> Comune;	<input type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
Ferentillo	-	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;		
<input type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input checked="" type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000:			
<input checked="" type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000:			
<input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione:</i> Il Comune di Ferentillo con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 17/05/2002 e successiva n. 45 del 23/9/2002, ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento, con alcune condizioni:			
1. <i>Regolamento del Parco</i> - vengano consentiti anche nelle zone A e B l'attraversamento dei corsi d'acqua con gli animali (D.C.C. n. 22 del 17/05/2002);			
2. <i>Regolamento del Parco</i> - vengano consentiti anche nelle zone A e B la raccolta dei tartufi, il pascolo (D.C.C. n. 22 del 17/05/2002);			
3. <i>Piano del Parco</i> - rendere possibile la realizzare il poligono di tiro in Loc. Terria (zona C1) in merito al quale il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole (D.C.C. n. 22 del 17/05/2002);			
4. <i>Piano del Parco</i> - modificare la perimetrazione del parco secondo i confini evidenziati nella planimetria allegata (D.C.C. n. 45 del 23/9/2002);			

2. Verifica di compatibilità dell'osservazione

Interferenze con vincoli e previsioni sovraordinate	
<input type="checkbox"/> vincolo	<input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si;
Compatibilità con PUT: <input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si; con PTCP di Terni: <input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si;	
Il PUT prevede per tale territorio un ambito di studio e il PTCP di Terni include il territorio in oggetto all'interno del perimetro del Parco Fluviale di previsione.	

3. Parere sull'accoglimento dell'osservazione e/o opposizione

1. Regolamento del Parco PARERE FAVOREVOLE a consentire l'attraversamento dei corsi d'acqua con gli animali nelle zona A e B, modificando aggiungendo agli artt. 13 e 14 del Regolamento il seguente comma: «*Nella zona A/B, è sempre consentito a norma del successivo art. 41 l'accesso ai residenti, agli utenti di usi civici e l'attraversamento dei*

corsi d'acqua con gli animali»;

2. Regolamento del Parco PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE a consentire la raccolta dei tartufi, il pascolo, in quanto non è necessario introdurre tale possibilità nella zona A in quanto tale zona interessa solo l'alveo del Fosso mentre si propone di dare tale possibilità limitatamente ai residenti aggiungendo all'art. del Regolamento il seguente comma : *«Nella zona B, è consentita ai residenti e agli utenti di usi civici la raccolta dei tartufi e il pascolo con le limitazioni di cui al successivo art. 22».*

3. Piano del Parco PARERE FAVOREVOLE a rendere possibile la realizzare il poligono di tiro in Loc. Terria (zona C1) in merito al quale il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole inserendo tale area all'interno della zona D;

4 Piano del Parco PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE a modificare la perimetrazione del parco nelle zone del Fosso di Ancaiano, San Pietro in Valle e Terria, tenendo però presente che non è possibile rispettare i confini proposti dal comune di Ferentillo in quanto tale perimetrazione deve seguire le limitazioni fondiarie (particelle catastale) e deve tener conto dell'uso del suolo (bosco o agricolo). **PARERE CONTRARIO A MODIFICARE LA PERIMETRAZIONE** nella zona del fosso di salto del Cieco dove è opportuno confermare la perimetrazione proposta per l'alto valore naturalistico della zona come messo in evidenza anche dalle osservazioni venute dalla Comunità del Parco che propone un suo ampliamento.

N.B. Qualora il consiglio del Consorzio decidesse comunque di accogliere tale riduzione è però opportuno riproporre il perimetro definito dalla L.R. n. 9/1995 che nella nostra proposta era stato ridotto sul versante nord per riequilibrare l'ampliamento proposto lungo il canalone del Fosso. Tale riduzione in un'area classificata come n. 1 (assimilabile alle zone A e B) non può essere assolutamente compensata con un ampliamento nella zona dei Cappuccini come proposto dal comune di Ferentillo in quanto si trova in area 2 (assimilabile alle zone C e D).

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>Numero</i>	05
COMUNE DI TERNI	30/10/2002	183	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input checked="" type="checkbox"/> Comune;	<input type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
Terni	VI Circoscrizione	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;		
<input checked="" type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000:			
<input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione:</i> Il Comune di Terni con deliberazione della Giunta Comunale n.302 del 4/7/2002 e successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.183 del 30/10/2002 e n.185 del 4/11/2002 ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento, proponendo la modifica di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione del Piano e precisamente:			
1. art. 9 e successivi (comma 1): Sostituire l'acronimo S.I.T. con S.I.C., che definisce il Sito d'Interesse Comunitario;			
2. art. 10 e successivi (comma 3): Modificare la dicitura: “Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall’art. 8, comma 2, successivi ovvero dall’art. 14 della legge regionale 2 settembre 1974,n. 53” con “Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall’art. 8, comma 2, così come modificato, dalle LL.RR. 31/97 “e 27/00”.			
3. art. 11 (comma ultimo): Sostituire la parola “costituire” con la parola “realizzare”;			
4. art. 13 (comma 4 punto 2): Sostituire le parole: “nelle aree filtro” con “nelle aree contigue”;			
5. art. 23 e successivi (comma 3): Sostituire il termine “bioingegneria” con “ingegneria naturalistica”;			
6. art. 24 (comma 2): Sostituire la frase: “con la sola eccezione di quelli relativi a progetti di recupero ambientale” con la seguente frase: “ad eccezione di quelli programmati al fine di prevenire il degrado ambientale o nel caso di necessità di recupero ambientale”.			
7. art. 26 (comma 1): Aggiungere dopo la parola “.. arbusteto.” la seguente frase:			

“costituiti da essenze tipiche della flora autoctona di tipo ripariale”.

8. art. 32 (comma 2): Eliminare la frase: “sostituendo o avvicinandosi alle recinzioni metalliche esistenti” con la frase: *“affiancando o, ove possibile, sostituendo le recinzioni metalliche esistenti”*. Aggiungere dopo la parola “essenze.” la parola “autoctone”.

9. art. 43: Aggiungere al termine: “Gli interventi di ristrutturazione di cui ai punti 4 e 5 non sono ammessi nelle Zone A (Riserva Integrale) e nelle Zone B (Riserva Generale Orientata); sono ammesse nelle altre Zone nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Parco”.

10. art. 46 (comma 3): Sostituire la grandezza “ml. 10; con “m. 20”.

11. art. 48 (comma 2): Eliminare la frase *“e di recinzioni con rete metallica.”*.

12. art. 61 (comma 1): Sostituire la frase “la S.S. 209 Valnerina e le strade provinciali Arronese e Montefrancana” con la frase: *“la S.S. 209 Valnerina e la strada provinciale Arronese”*. Sostituire la frase “Queste ultime consentono il collegamento con le strade statali n. 3 Flaminia, n. 209 Valnerina e n. 79 per Rieti” con la frase: *“Quest’ultima consente il collegamento con la strada statale n. 3 Flaminia, n. 209 Valnerina e n. 79 Ternana”*.

13. art. 62 (comma 1 punto 3): “di San Liberatore” con *“provinciale di San Mamiliano;”*.

2. Verifica di compatibilità dell’osservazione

Interferenze con vincoli e previsioni sovraordinate

vincolo

No; → Si;

Compatibilità con PUT: No; → Si; **con PTCP di Terni:** No; → Si;

Il PUT prevede per tale territorio un ambito di studio e il PTCP di Terni include il territorio in oggetto all’interno del perimetro del Parco Fluviale di previsione.

3. Parere sull’accoglimento dell’osservazione e/o opposizione

PARERE FAVOREVOLE alla conservazione della perimetrazione del parco così come individuata da Piano del Parco;

1. art. 9 e successivi (comma 1): PARERE FAVOREVOLE a sostituire l’acronimo S.I.T. con S.I.C., che definisce il Sito d’Interesse Comunitario;

2. art. 10 e successivi (comma 3): PARERE FAVOREVOLE a modificare la dicitura: *“Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall’art. 8, comma 2, successivi ovvero dall’art. 14 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53”* con *“Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall’art. 8, comma 2, così come modificato, dalle LL.RR. 31/97 “e 27/00”*.

3. art. 11 (comma ultimo): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la parola *“costituire”* con la parola *“realizzare”*;

4. art. 13 (comma 4 punto 2): PARERE FAVOREVOLE a sostituire le parole: *“nelle aree filtro”* con *“nelle aree contigue”*;

5. art. 23 e successivi (comma 3): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il termine *“bioingegneria”* con *“ingegneria naturalistica”*;

6. art. 24 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la frase: *“con la sola eccezione di quelli relativi a progetti di recupero ambientale”* con la seguente frase: *“ad eccezione di quelli programmati al fine di prevenire il degrado ambientale o nel caso di necessità di recupero ambientale”*.

7. art. 26 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo la parola “..arbusteto.” la seguente frase: *“costituiti da essenze tipiche della flora autoctona di tipo ripariale”*.

8. art. 32 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE ad eliminare la frase: “sostituendo o avvicinandosi alle recinzioni metalliche esistenti” con la frase: *“affiancando o, ove possibile, sostituendo le recinzioni metalliche esistenti”*. Aggiungere dopo la parola “essenze.” la parola *“autoctone”*.

9. art. 43: PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere al termine: “Gli interventi di ristrutturazione di cui ai punti 4 e 5 non sono ammessi nelle Zone A (Riserva Integrale) e nelle Zone B (Riserva Generale Orientata); sono ammesse nelle altre Zone nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Parco”.

10. art. 46 (comma 3): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la grandezza “ml. 10; con “m. 20”.

11. art. 48 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE ad eliminare la frase *“e di recinzioni con rete metallica.”*.

12. art. 61 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la frase “la S.S. 209 Valnerina e le strade provinciali Arronese e Montefranca” con la frase: *“la S.S. 209 Valnerina e la strada provinciale Arronese”*. Sostituire la frase “Queste ultime consentono il collegamento con le strade statali n. 3 Flaminia, n. 209 Valnerina e n. 79 per Rieti” con la frase: *“Quest’ultima consente il collegamento con la strada statale n. 3 Flaminia, n. 209 Valnerina e n. 79 Ternana”*.

13. art. 62 (comma 1 punto 3): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la frase “di San Liberatore” con la frase *“provinciale di San Mamiliano;”*.

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>Numero</i>	06
COMUNE DI TERNI	04/11/2002	185	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input checked="" type="checkbox"/> Comune;	<input type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
Terni	VI Circoscrizione	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;		
<input type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input checked="" type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000:			
<input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione:</i> Il Comune di Terni con deliberazione della Giunta Comunale n.302 del 4/7/2002 e successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.183 del 30/10/2002 e n.185 del 4/11/2002 ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento, proponendo la modifica di alcune parti del testo del Regolamento e precisamente:			
1. art. 13 (comma 1 punto 9): Aggiungere dopo la parola ".. .esistenti" la frase "gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;"			
2. art. 13 (comma 1 punto 16): Eliminare completamente il punto, in quanto è già ricom reso al successivo punto 10. Dopo l'eliminazione del testo, sostituire con: "L'uso di diserbanti, anticrittogamici o fitofarmaci non naturali in genere nelle attività agricole;"			
3. art. 13 (comma 1 punto 7): Sostituire la frase con: "L'accesso ad eccezione di coloro che posseggono diritti reali sugli immobili, degli organi di controllo, dei mezzi di emergenza nonché per attività scientifiche autorizzate dal Consorzio." Eliminare poi il riferimento al successivo art. 37.			
4. art. 14 (comma 2 punto 3): Aggiungere dopo "...Consorzio;" la frase: "l'attingimento per attività agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici;"			
5. art. 14 (comma 2 punto 4 e articoli successivi): Aggiungere dopo la parola ".. .modificazioni.. .": le parole ".. .previste dalle LL.RR. 31/97 e 27/00;". Aggiungere dopo l'integrazione di cui sopra la frase: "gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;"			
6. art. 14 (comma 2 punto 5): Aggiungere dopo ".. .esistenti": ".. .salvo quanto necessario per la gestione dei boschi anche ai fini della prevenzione degli incendi."			
7. art. 14 (comma 2 punto 11): Aggiungere come nuovo punto: "L'accensione di fuochi all'aperto, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi. L'uso delle aree attrezzate per i visitatori			

dell' Area Naturale, le attività tradizionali di produzione del carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose, l'uso di apparecchi a fiamma ed elettrici utilizzati a scopo lavorativo, anche al di fuori dei cantieri, e ogni attività in annesso alle abitazioni dovranno essere attuate garantendo il rispetto delle leggi forestali e per la prevenzione incendi."

8. art. 14 (comma 2 punto 12): Aggiungere come nuovo punto: "L'uso di diserbanti, anticrittogamici -o fitofarmaci non naturali in genere nelle attività agricole;"

9. art. 15 (comma 2 punto 6): Aggiungere come nuovo punto: "L'accensione di fuochi all'aperto nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi. L'uso delle aree attrezzate per i visitatori dell' Area Naturale, le attività tradizionali di produzione del carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose, l'uso di apparecchi a fiamma ed elettrici utilizzati a scopo lavorativo, anche al di fuori dei cantieri, e ogni attività in annesso alle abitazioni dovranno essere attuate garantendo il rispetto delle leggi forestali e per la prevenzione incendi."

10. art. 16 (comma 2 punto 4): Modificare il punto come di seguito: "Il danneggiamento della flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvocolturali".

11. art. 18 (comma 4): Il comma deve essere sostituito con il seguente testo: "Salvo quanto indicato agli articoli precedenti, nelle Zone A e B è vietata la raccolta e ogni comportamento in danno della vegetazione spontanea. Previa specifica autorizzazione del Consorzio, è consentita la raccolta se finalizzata a uso o scientifico o didattico."

12. art. 18 (comma 10): Sostituire il testo con: "L'uso di anticrittogamici ed erbicidi qualsiasi classe e tossicità è vietato nelle Zone A "Riserva Integrale", nelle Zone B "Riserva Generale Orientata", nonché lungo il fiume Nera ed i suoi affluenti per una distanza non inferiore a metri 150 dai corsi d'acqua. Nell'area del Parco Fluviale del Nera."

13. art. 19 (comma 2): Sostituire l'ultima frase con la seguente: "Nelle aree caratterizzate da boschi cedui, d'alto fusto o in fase di rimboschimento ricomprese nella Zona A e B sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo. Se tali aree sono ricomprese nelle altre Zone, sono consentite le costruzioni direttamente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale, o finalizzate alla realizzazione di siti turistici attrezzati".

14. art. 19 (comma 3): Dopo il comma 3 aggiungere: "Le attività di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, possibili solo nelle Zone C e D, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio dell' Area Protetta, e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel Parco."

15. art. 20 (comma 1): Sostituirlo con il seguente testo: "Per attività agricole si intendono la coltivazione dei terreni, gli allevamenti zootecnici, la piscicoltura, le coltivazioni in serra o in ambiente controllato, e potranno essere esercitate su terreni classificati catastalmente come seminativi e pascolivi. Sui terreni boschivi si potrà esercitare il pascolo nel rispetto delle norme di salvaguardia dei boschi e delle foreste."

16. art. 20 (comma 3): Sostituirlo con il seguente testo: "Fatte salve le disposizioni dell'art. 18, nel territorio del Parco, è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità."

17. art. 21 (comma 1): Sostituire le parole: "...e la Comunità Montana... ."; con "...e gli Enti competenti per territorio.. .".

18. art. 22 (comma 3): Cassare le parole "... per singole specie.. .". Elevare il quantitativo di raccolta massimo giornaliero pro-capite dei funghi epigei a kg 3 in conformità con il quantitativo stabilito dalla L.R. 12/2000. Aggiungere dopo "Asparagi kg 1" la frase "Altre bacche, germogli o frutti Kg 1".

19. art. 22 (comma 4 punto 2): Modificare come segue: "E' altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere funghi o parti di funghi di qualsiasi specie, anche di quelle non

commestibili; parimenti è vietato estirpare, tagliare o danneggiare anche in modo parziale le essenze vegetali citate al comma recedente."

20. art. 22 (comma 4 punto 4): Sostituirlo con: "La raccolta dei tartufi deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti, ed in modo da garantire la salvaguardia della tartufaia e dell'ambiente circostante."

21. art. 22 (comma 5): Sostituire l'ultimo comma con il seguente testo: "Non è ammessa la raccolta ed il danneggiamento di frutti ed essenze non commestibili se non per attività didattiche o di ricerca scientifica."

22. art. 25: Dopo la parola "atmosferico," aggiungere la frase "Tali specie dovranno essere inoltre autoctone e non infestanti"

23. art. 26 (comma 2): Aggiungere dopo la parola ".. .interventi." la seguente frase: "Anche nel rispetto di quanto indicato nel P.U.T. e nel P.T.C.P., è necessario, inoltre, prevedere in fase progettuale un'attenta analisi floristico - vegetazionale, quale strumento necessario per effettuare una scelta oculata delle specie arboree ed arbustive più adatte alla piantumazione nell'area interessata dall'intervento."

24. art. 27 (comma 1): Aggiungere dopo il riferimento "L.R. 53/74 e successive modifiche" le seguenti parole: "di cui alle L.L.R.R. 31/97 e 27/00".

25. art. 29 (comma 3): Sostituire la parola: ".. .locali" con la frase: ".. .autoctone, tenendo conto di quanto indicato al recedente art. 26."

26. art. 30 (comma 2): Sostituire la parola "bioingegneria" con il termine: "ingegneria naturalistica.". Aggiungere alla fine del testo: "Ogni qual volta gli scavi interessino un'area prossima a soggetti arborei o arbustivi, dovrà, essere rispettata una distanza tale da non arrecare danni all'apparato radicale. Tale distanza, misurata dal filo del piede del tronco, non dovrà essere inferiore a:

- . alberi di prima grandezza (altezza oltre 20 m): 3 m;
- . alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20 m): 3 m;
- . alberi di terza grandezza (meno di 10m) e arbusti: 1,5 m.

Il Consorzio potrà indicare il rispetto di distanze maggiori nel caso in cui si rilevi la presenza di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia".

27. art. 38 (comma 1): Sostituire il testo con il successivo: "La gestione del patrimonio faunistico avviene nell'ambito di un sistema partecipativo, che comprende tutte le istituzioni territorialmente competenti e le associazioni venatorie e ambientaliste. A tal fine il Consorzio, in collaborazione con la Provincia ed il Corpo Forestale dello Stato, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e la Comunità del Parco, predispone un regolamento specifico per la gestione del patrimonio faunistico. In caso di documentata concentrazione di una o più specie, di segnalazioni documentabili di danni all'agricoltura o al patrimonio vegetale, ovvero di accertata malattia, il Consorzio del Parco provvede con il concorso del personale degli Enti Locali o, se ritenuto necessario, delle associazioni venatorie, alla cattura o alla eliminazione, preferibilmente selettiva, dei nocivi.

28. art. 41 (comma 2): Eliminare il comma, in coerenza con la modifica apportata all'art. 13 comma 1 punto 17.

29. art. 48: Si ritiene opportuno aggiornare il testo in base alla normativa vigente.

30. art. 49: Si ritiene opportuno aggiornare il testo in base alla normativa vigente.

2. Verifica di compatibilità dell'osservazione

Interferenze con vincoli e previsioni sovraordinate	
<input type="checkbox"/> vincolo	<input type="checkbox"/> No; ➔ Si;
Compatibilità con PUT: <input type="checkbox"/> No; ➔ Si; con PTCP di Terni: <input type="checkbox"/> No; ➔ Si;	

Il PUT prevede per tale territorio un ambito di studio e il PTCP di Terni include il territorio in oggetto all'interno del perimetro del Parco Fluviale di previsione.

3. Parere sull'accoglimento dell'osservazione e/o opposizione

- 1. art. 13 (comma 1 punto 9): PARERE FAVOREVOLE** ad aggiungere dopo la parola "...esistenti" la frase "gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;"
- 2. art. 13 (comma 1 punto 16): PARERE FAVOREVOLE** ad eliminare completamente il punto, in quanto è già ricompreso al successivo punto 10. Dopo l'eliminazione del testo, sostituire con: "L'uso di diserbanti, anticrittogamici o fitofarmaci non naturali in genere nelle attività agricole;"
- 3. art. 13 (comma 1 punto 7): PARERE FAVOREVOLE** a sostituire la frase con: "L'accesso ad eccezione di coloro che posseggono diritti reali sugli immobili, degli organi di controllo, dei mezzi di emergenza nonché per attività scientifiche autorizzate dal Consorzio." Eliminare poi il riferimento al successivo art. 37.
- 4. art. 14 (comma 2 punto 3): PARERE FAVOREVOLE** ad aggiungere dopo "...Consorzio;" la frase: "l'attingimento per attività agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici;"
- 5. art. 14 (comma 2 punto 4 e articoli successivi): PARERE FAVOREVOLE** ad aggiungere dopo la parola "...modificazioni..": le parole "...previste dalle LL.RR. 31/97 e 27/00;". Aggiungere dopo l'integrazione di cui sopra la frase: "gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;"
- 6. art. 14 (comma 2 punto 5): PARERE FAVOREVOLE** ad aggiungere dopo "...esistenti": "...salvo quanto necessario per la gestione dei boschi anche ai fini della prevenzione degli incendi."
- 7. art. 14 (comma 2 punto 11): PARERE FAVOREVOLE** ad aggiungere come nuovo punto: "L'accensione di fuochi all'aperto, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi. L'uso delle aree attrezzate per i visitatori dell' Area Naturale, le attività tradizionali di produzione del carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose, l'uso di apparecchi a fiamma ed elettrici utilizzati a scopo lavorativo, anche al di fuori dei cantieri, e ogni attività in annesso alle abitazioni dovranno essere attuate garantendo il rispetto delle leggi forestali e per la prevenzione incendi."
- 8. art. 14 (comma 2 punto 12): PARERE FAVOREVOLE** ad aggiungere come nuovo punto: "L'uso di diserbanti, anticrittogamici o fitofarmaci non naturali in genere nelle attività agricole;"
- 9. art. 15 (comma 2 punto 6): PARERE FAVOREVOLE** ad aggiungere come nuovo punto: "L'accensione di fuochi all'aperto nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi. L'uso delle aree attrezzate per i visitatori dell' Area Naturale, le attività tradizionali di produzione del carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose, l'uso di apparecchi a fiamma ed elettrici utilizzati a scopo lavorativo, anche al di fuori dei cantieri, e ogni attività in annesso alle abitazioni dovranno essere attuate garantendo il rispetto delle leggi forestali e per la prevenzione incendi."
- 10. art. 16 (comma 2 punto 4): PARERE FAVOREVOLE** a modificare il punto come di seguito: "Il danneggiamento della flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvocolturali".
- 11. art. 18 (comma 4): PARERE FAVOREVOLE** ad sostituire il comma con il seguente testo: "Salvo quanto indicato agli articoli precedenti, nelle Zone A e B è vietata la raccolta e ogni comportamento in danno della vegetazione spontanea. Previa specifica autorizzazione del Consorzio, è consentita la raccolta se finalizzata a uso o scientifico o

didattico."

12. art. 18 (comma 10): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il testo con: "L'uso di anticrittogamici ed erbicididi qualsiasi classe e tossicità è vietato nelle Zone A "Riserva Integrale", nelle Zone B "Riserva Generale Orientata", nonché lungo il fiume Nera ed i suoi affluenti per una distanza non inferiore a metri 150 dai corsi d'acqua. Nell'area del Parco Fluviale del Nera."

13. art. 19 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE a sostituire l'ultima frase con la seguente: "Nelle aree caratterizzate da boschi cedui, d'alto fusto o in fase di rimboschimento ricomprese nella Zona A e B sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo. Se tali aree sono ricomprese nelle altre Zone, sono consentite le costruzioni direttamente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale, o finalizzate alla realizzazione di siti turistici attrezzati".

14. art. 19 (comma 3): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo il comma 3 la frase: "Le attività di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, possibili solo nelle Zone C e D, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio dell' Area Protetta, e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel Parco.

15. art. 20 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il comma 1 con il seguente testo: "Per attività agricole si intendono la coltivazione dei terreni, gli allevamenti zootecnici, la piscicoltura, le coltivazioni in serra o in ambiente controllato, e potranno essere esercitate su terreni classificati catastalmente come seminativi e pascolivi. Sui terreni boschivi si potrà esercitare il pascolo nel rispetto delle norme di salvaguardia dei boschi e delle foreste.

16. art. 20 (comma 3): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il comma con il seguente testo: "Fatte salve le disposizioni dell'art. 18, nel territorio del Parco, è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità."

17. art. 21 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE a sostituire le parole: "...e la Comunità Montana... "; con "...e gli Enti competenti per territorio..".

18. art. 22 (comma 3): PARERE FAVOREVOLE ad

- eliminare le parole "... per singole specie..".

- ad elevare il quantitativo di raccolta massimo giornaliero pro-capite dei funghi epigei a kg 3 in conformità con il quantitativo stabilito dalla L.R. 12/2000 (N.B. vedi anche osservazione gruppo micologico ternano).

- aggiungere dopo "Asparagi kg 1" la frase "Altre bacche, germogli o frutti Kg 1".

19. art. 22 (comma 4 punto 2): PARERE FAVOREVOLE a modificare come segue: "E' altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere funghi o parti di funghi di qualsiasi specie, anche di quelle non commestibili; parimenti è vietato estirpare, tagliare o danneggiare anche in modo parziale le essenze vegetali citate al comma recedente."

20. art. 22 (comma 4 punto 4): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il comma con: "La raccolta dei tartufi deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti, ed in modo da garantire la salvaguardia della tartufaia e dell'ambiente circostante."

21. art. 22 (comma 5): PARERE FAVOREVOLE a sostituire l'ultimo comma con il seguente testo: "Non è ammessa la raccolta ed il danneggiamento di frutti ed essenze non commestibili se non per attività didattiche o di ricerca scientifica."

22. art. 25: PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo la parola "atmosferico," la frase "Tali specie dovranno essere inoltre autoctone e non infestanti"

23. art. 26 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo la parola "...interventi." la seguente frase: "Anche nel rispetto di quanto indicato nel P.U.T. e nel P.T.C.P., è necessario, inoltre, prevedere in fase progettuale un'attenta analisi floristico - vegetazionale, quale strumento necessario per effettuare una scelta oculata delle specie arboree ed arbustive più adatte alla piantumazione nell'area interessata dall'intervento."

24. art. 27 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo il riferimento

"L.R. 53/74 e successive modifiche" le seguenti parole: "di cui alle L.L.R.R. 31/97 e 27/00".

25. art. 29 (comma 3): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la parola: "...locali" con la frase: "...autoctone, tenendo conto di quanto indicato al recedente art. 26."

26. art. 30 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE a:

- sostituire la parola "bioingegneria" con il termine: "ingegneria naturalistica".
- aggiungere alla fine del testo: "Ogni qual volta gli scavi interessino un'area prossima a soggetti arborei o arbustivi, dovrà, essere rispettata una distanza tale da non arrecare danni all'apparato radicale. Tale distanza, misurata dal filo del piede del tronco, non dovrà essere inferiore a:
 - . alberi di prima grandezza (altezza oltre 20 m): 3 m;
 - . alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20 m): 3 m;
 - . alberi di terza grandezza (meno di 10m) e arbusti: 1,5 m.

Il Consorzio potrà indicare il rispetto di distanze maggiori nel caso in cui si rilevi la presenza di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia".

27. art. 38 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il testo con il successivo: "La gestione del patrimonio faunistico avviene nell'ambito di un sistema partecipativo, che comprende tutte le istituzioni territorialmente competenti e le associazioni venatorie e ambientaliste. A tal fine il Consorzio, in collaborazione con la Provincia ed il Corpo Forestale dello Stato, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e la Comunità del Parco, predispose un regolamento specifico per la gestione del patrimonio faunistico. In caso di documentata concentrazione di una o più specie, di segnalazioni documentabili di danni all'agricoltura o al patrimonio vegetale, ovvero di accertata malattia, il Consorzio del Parco provvede con il concorso del personale degli Enti Locali o, se ritenuto necessario, delle associazioni venatorie, alla cattura o alla eliminazione, preferibilmente selettiva, dei nocivi.

28. art. 41 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE ad eliminare il comma, in coerenza con la modifica apportata all'art. 13 comma 1 punto 17.

29. art. 48: PARERE FAVOREVOLE ad aggiornare il testo in base alla normativa vigente.

30. art. 49: PARERE FAVOREVOLE ad aggiornare il testo in base alla normativa vigente.

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>Numero</i>	07
COMUNITÀ DEL PARCO	24/02/2004	-	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input checked="" type="checkbox"/> Comune;	<input type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
Terni	VI Circoscrizione	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;		
<input type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000: Tav. 2.2 Sezione di Arrone;			
<input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione:</i> La Comunità del Parco nella seduta del 24/02/2004 ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento. Sono state acquisite le richieste di modifica presentate:			
1. dal Gruppo Micologico Ternano che propone anche una modifica dei confini del Parco;			
2. dalla Proloco di Montefranco che ha richiesto alcune modifiche del testo delle norme tecniche di attuazione e del regolamento del Parco;			
3. dal WWF Italia che ha espresso osservazioni e proposte sull'uso dei materiali per le opere edili, per le strutture di contenimento delle terre e per la scelta degli impianti vegetazionali;			
4. dall'Associazione C.I.A.V. che ha presentato proposte di modifica al Piano ed al Regolamento.			

2. Verifica di compatibilità dell'osservazione

Interferenze con vincoli e previsioni sovraordinate	
<input type="checkbox"/> vincolo	<input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si;
Compatibilità con PUT: <input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si; con PTCP di Terni: <input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si;	
Il PUT prevede per tale territorio un ambito di studio e il PTCP di Terni include il territorio in oggetto all'interno del perimetro del Parco Fluviale di previsione.	

3. Parere sull'accoglimento dell'osservazione e/o opposizione

PARERE FAVOREVOLE alla conservazione della perimetrazione del parco così come individuata dal Piano del Parco;

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>numero</i>	7.1
WWF ITALIA – Sez. TERNI	09/12/2003	-	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input type="checkbox"/> Comune;	<input checked="" type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
-	-	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;	Zona : Fuori perimetro Area di Studio	
<input type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000: Limiti del parco – art. 2 NTA <input type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000: <input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000: <input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<p><i>Breve descrizione:</i> Il WWF Italia – Sezione di Terni esprime la propria soddisfazione ed approvazione degli elaborati di Piano e di Regolamento con particolare riferimento inclusione nel limite del parco sia della zona di Castellonalto nel territorio del Comune di Ferentillo, come il limite proposto nel territorio del comune di Terni, relativo ai territori di Collestatte e Monte Pennarossa, come pure l’inclusione sulla riva opposta del Nera, del territorio di Madonna del Caso.</p> <p>In merito al regolamento giudicate complessivamente adeguate e soddisfacenti alla conservazione e sviluppo sostenibile dei territori del parco, anche in considerazione della forma del parco stesso e vocazione dei territori, propone le seguenti modifiche:</p> <p>1. art 50 delle NTA: Aggiungere o modificare l’articolato con il seguente testo «Gli edifici sottoposti a ristrutturazione, recupero o restauro, e quelli di nuova costruzione dovranno essere realizzati seguendo il criterio della minimizzazione degli impatti ambientali. In particolare, nelle nuove costruzioni dovranno essere applicate le seguenti prescrizioni generali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di nuovi interventi o di ristrutturazioni dei fabbricati esistenti è fatto obbligo l’uso di tipologie e forme architettoniche, materiali e finiture della tradizione storica locale. Nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi sono da preferirsi tecniche e materiali di edilizia bioecologica; 2. Sono da preferirsi coperture a falda singola o doppia in tegole di laterizio, oppure in rame o metallo solo se utili alla realizzazione di tetti ventilati; 3. E’ consentito l’uso di pannelli fotovoltaici e pannelli solari anche disposti sulle falde dei tetti; 4. E’ consentito realizzare coperture piane al fine di realizzare “tetti verdi”, al fine di una minimizzare l’impatto visivo e per ricomporre la continuità morfologica del terreno e le qualità eco-ambientali del sito. 5. E’ consentito realizzare Bow-window e verande con grandi superfici vetrate solo 			

- se necessario ed utile all'attuazione di tecniche d'architettura bioclimatica;
6. E' consigliato l'uso di infissi e serramenti in legno ma è consentito l'utilizzo di infissi e serramenti in metallo colorato solo se necessario ed utile all'attuazione di tecniche d'architettura bioclimatica;
 7. E' consigliato l'uso di materiali lapidei di rivestimento specificatamente al calcare locale e "pietra sponga". E' consentito l'uso di intonaci e rivestimento in laterizio.
 8. E' escluso l'uso di paramenti in c.a. a "faccia vista" eccetto per le strutture portanti quali travi e pilastri;
 9. Per gli edifici a carattere industriale-artigianale, ad esclusione di quelli con valore storico-documentario, dovranno essere predisposte azione di mitigazione o interventi di recupero paesaggistico-ambientale, anche attraverso la predisposizione di un Piano specifico.
 10. E' escluso l'uso di setti in c.a. a "faccia vista", anche per strutture di contenimento dei terreni, che se necessari, dovranno essere rivestiti con materiale lapideo o con tecniche di rinverdimento.
 11. Sono da preferirsi opere di consolidamento di scarpate e terre con l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. art 29 del Regolamento: Aggiungere i seguenti commi:

1. La scelta delle essenze arboree dovrà seguire il criterio di impiegare essenze autoctone ed escludere o limitare essenze alloctone. Gli alberi dovranno contribuire alla caratterizzazione estetica e funzionale di tale zona e dovranno svolgere le seguenti funzioni:

- a) arredo cromatico;
- b) condizionamento microambientale con filtrazione ed assorbimento di parte degli scarichi gassosi tossici dei veicoli;
- c) attenuazione delle elevate temperature estive mediante l'evapo-traspirazione che aumenta il tenore di umidità relativa dell'aria;
- d) ombreggiamento dei veicoli.

2. Sebbene tutte le piante arboree siano in grado di adempiere a tali funzioni, la scelta delle essenze dovrà tener conto del possesso dei seguenti indispensabili requisiti:

- a) chioma ampia, folta, con rami non ricadenti;
- b) resistenza agenti inquinanti;
- c) assenza di frutti voluminosi e pesanti;
- d) assenza di organi vegetali attraenti uccelli;
- e) assenza di produzione di sostanze imbrattanti (gomme, resine, ecc.);
- f) rapidità di accrescimento;
- g) rusticità che determina minori esigenze nutritive e minori problemi di ordine fitosanitario;
- h) solidità dei tessuti meccanici;
- i) possedere una limitata vigoria vegetativa e un carattere non pollonifero.

2. Verifica di compatibilità dell'osservazione

Interferenze con vincoli e previsioni sovraordinate

vincolo

No; ➔ Si;

Compatibilità con PUT: No; ➔Si; **con PTCP di Terni:** No; ➔Si;

Il PUT prevede per tale territorio un ambito di studio e il PTCP di Terni include il territorio in oggetto all'interno del perimetro del Parco Fluviale di previsione.

3. Parere sull'accoglimento dell'osservazione e/o opposizione

PARERE FAVOREVOLE alla conservazione della perimetrazione del parco così come individuata da Piano del Parco;

1. art 50 delle NTA: PARERE FAVOREVOLE si propone di aggiungere o modificare l'articolato con il seguente testo «Gli edifici sottoposti a ristrutturazione, recupero o restauro, e quelli di nuova costruzione dovranno essere realizzati seguendo il criterio della minimizzazione degli impatti ambientali. In particolare, nelle nuove costruzioni dovranno essere applicate le seguenti prescrizioni generali:

12. Nel caso di nuovi interventi o di ristrutturazioni dei fabbricati esistenti è fatto obbligo l'uso di tipologie e forme architettoniche, materiali e finiture della tradizione storica locale. Nella realizzazione di nuovi manufatti edilizi sono da preferirsi tecniche e materiali di edilizia bioecologica;
13. Sono da preferirsi coperture a falda singola o doppia in tegole di laterizio, oppure in rame o metallo solo se utili alla realizzazione di tetti ventilati;
14. E' consentito l'uso di pannelli fotovoltaici e pannelli solari anche disposti sulle falde dei tetti;
15. E' consentito realizzare coperture piane al fine di realizzare "tetti verdi", al fine di una minimizzare l'impatto visivo e per ricomporre la continuità morfologica del terreno e le qualità eco-ambientali del sito.
16. E' consentito realizzare Bow-window e verande con grandi superfici vetrate solo se necessario ed utile all'attuazione di tecniche d'architettura bioclimatica;
17. E' consigliato l'uso di infissi e serramenti in legno ma è consentito l'utilizzo di infissi e serramenti in metallo colorato solo se necessario ed utile all'attuazione di tecniche d'architettura bioclimatica;
18. E' consigliato l'uso di materiali lapidei di rivestimento specificatamente al calcare locale e "pietra sponga". E' consentito l'uso di intonaci e rivestimento in laterizio.
19. E' escluso l'uso di paramenti in c.a. a "faccia vista" eccetto per le strutture portanti quali travi e pilastri;
20. Per gli edifici a carattere industriale-artigianale, ad esclusione di quelli con valore storico-documentario, dovranno essere predisposte azioni di mitigazione o interventi di recupero paesaggistico-ambientale, anche attraverso la predisposizione di un Piano specifico.
21. E' escluso l'uso di setti in c.a. a "faccia vista", anche per strutture di contenimento dei terreni, che se necessari, dovranno essere rivestiti con materiale lapideo o con tecniche di rinverdimento.
22. Sono da preferirsi opere di consolidamento di scarpate e terre con l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. art 29 del Regolamento: PARERE FAVOREVOLE si propone di aggiungere i seguenti commi:

3. La scelta delle essenze arboree dovrà seguire il criterio di impiegare essenze autoctone ed escludere o limitare essenze alloctone. Gli alberi dovranno contribuire

alla caratterizzazione estetica e funzionale di tale zona e dovranno svolgere le seguenti funzioni:

- e) arredo cromatico;
- f) condizionamento microambientale con filtrazione ed assorbimento di parte degli scarichi gassosi tossici dei veicoli;
- g) attenuazione delle elevate temperature estive mediante l'evapo-traspirazione che aumenta il tenore di umidità relativa dell'aria;
- h) ombreggiamento dei veicoli.

4. Sebbene tutte le piante arboree siano in grado di adempiere a tali funzioni, la scelta delle essenze dovrà tener conto del possesso dei seguenti indispensabili requisiti:

- j) chioma ampia, folta, con rami non ricadenti;
- k) resistenza agenti inquinanti;
- l) assenza di frutti voluminosi e pesanti;
- m) assenza di organi vegetali attraenti uccelli;
- n) assenza di produzione di sostanze imbrattanti (gomme, resine, ecc.);
- o) rapidità di accrescimento;
- p) rusticità che determina minori esigenze nutritive e minori problemi di ordine fitosanitario;
- q) solidità dei tessuti meccanici;
- r) possedere una limitata vigoria vegetativa e un carattere non pollonifero.

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>numero</i>	7.2
GRUPPO MICOLOGICO TR	20/01/2004	-	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input type="checkbox"/> Comune;	<input checked="" type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
-	-	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;	Zona : Fuori perimetro Area di Studio	
<input type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000: Limiti del parco – art. 2 NTA			
<input type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000:			
<input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione:</i> Il Gruppo Micologico Ternano, propone,			
1. Perimetrazione del Parco: ritiene INDISPENSABILE , l'inserimento della parte del fosso di Castellone alto, fino alla "cascatella", in modo da salvaguardare e proteggere alcune piccole stazioni di Ephedra nebrodensis, della quale pianta sono note in Italia solamente una quindicina di stazioni. Sarebbero sufficienti 60 metri di altezza dal fosso sia a destra che a sinistra dello stesso. La presenza di queste rarissime piante, giustificherebbe da sola, la realizzazione di un area protetta e controllata.			
2. Regolamento art. 22: Elevare il quantitativo di raccolta massimo giornaliero pro-capite dei funghi epigei a kg 3 in conformità con il quantitativo stabilito dalla L.R. 12/2000.			
3. Regolamento art. 22: inserire in qualche modo, con quantità da stabilire, alcuni altri frutti o essenze del bosco presenti nel parco, come: Bacche di Cornus mas (il Grugnale), bacche di Rosa canina (tutti le varie specie presenti), tutte le insalate rustiche i frutti del nocciolo che così come è impostata la bozza, non potrebbero più essere raccolte nell'area del parco.			
N.B. L'OSSERVAZIONE È SOTTOSCRITTA ANCHE DA ITALIA NOSTRA E DAL WWF ITALIA – SEZIONE DI TERNI.			

2. Verifica di compatibilità dell'osservazione

Interferenze con vincoli e previsioni sovraordinate	
<input type="checkbox"/> vincolo	<input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si;
Compatibilità con PUT: <input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si; con PTCP di Terni: <input type="checkbox"/> No; <input checked="" type="checkbox"/> Si;	
Il PUT prevede per tale territorio un ambito di studio e il PTCP di Terni include il territorio in oggetto all'interno del perimetro del Parco Fluviale di previsione.	

3. Parere sull'accoglimento dell'osservazione e/o opposizione

1. Perimetrazione del Parco: PARERE ORIENTATIVAMENTE FAVOREVOLE ad ampliare la perimetrazione del parco, in modo da salvaguardare e proteggere alcune piccole stazioni di *Ephedra nebrodensis*, della quale pianta sono note in Italia solamente una quindicina di stazioni per circa 60 metri di altezza dal fosso sia a destra che a sinistra dello stesso. **Si ritiene però opportuno valutare più approfonditamente tale ipotesi alla luce dell'osservazione in riduzione proposta dal comune di Ferentillo;**

2. Regolamento art. 22: PARERE FAVOREVOLE ad elevare il quantitativo di raccolta massimo giornaliero pro-capite dei funghi epigei a kg 3 in conformità con il quantitativo stabilito dalla L.R. 12/2000.

2. Regolamento art. 22: PARERE FAVOREVOLE ad inserire in qualche modo, con quantità da stabilire, alcuni altri frutti o essenze del bosco presenti nel parco, come: Bacche di *Cornus mas* (il Grugnale), bacche di *Rosa canina* (tutti le varie specie presenti), tutte le insalate rustiche i frutti del nocciolo che così come è impostata la bozza, non potrebbero più essere raccolte nell'area del parco.

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>numero</i>	7.3
C.I.A.V. - TERNI	20/01/2004	-	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input type="checkbox"/> Comune;	<input checked="" type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
-	-	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;	Zona : Fuori perimetro Area di Studio	
<input type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000: Limiti del parco – art. 2 NTA <input type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000: <input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000: <input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione:</i> Il Centro Iniziative Ambiente Valnerina (CIAV) di Collestatte propone le seguenti modifiche al regolamento alle NTA del Piano del Parco:			
<p>1. Regolamento Parte II, Titolo II - Limiti generali alle attività consentite: propone un richiamo alle attività tradizionali d'allevamento allo stato brado, invero molto importante nell' equilibrio naturale dell'area protetta. Nelle zone montane e/o marginali, questo tipo di conduzione aziendale, pur poco economica, rappresenta un "elemento di naturalità" del paesaggio, pertanto attività di questo tipo vanno senz'altro incoraggiate e sostenute, oltre che disciplinate per limitarne l'impatto negativo.</p> <p>2. Regolamento art. 22: aggiungere nell'elenco dei prodotti (frutti) le erbe commestibili e/od officinali, pur presenti nel territorio e regolamentare la raccolta di tali essenze, molto conosciute ed apprezzate nell'intero comprensorio.</p> <p>3. Regolamento Parte IV, Titolo I - Disciplina delle modalità d'accesso, fruizione ed utilizzo: Prevedere un regolamento per tutte quelle attività tecniche e scientifiche, di ricerca e non, che auspicabilmente si svilupperanno nel Parco nel corso del tempo;</p> <p>4. Regolamento art. 43: Nella lista di funzioni e di dotazioni di materiali necessari all'espletamento dei fini istituzionali prevedere l'uso dei supporti informatici di qualsiasi genere come CD-Rom o siti Internet od Intranet, ad integrazione del tradizionale materiale formativo ed informativo, anche per uso didattico.</p> <p>5. Piano del Parco N.T.A.: prevedere nell'articolato una revisione delle zonizzazioni, qualora fosse necessario alla luce di importanti nuove acquisizioni scientifiche, per rivederne i confini, al fine di non alterare o vanificare il patrimonio naturale delle singole zone. Prevedere inoltre che qualsiasi tipo d'intervento, che comporti un'interazione con l'ambiente naturale, dovrebbe essere vagliato da un <i>Comitato Tecnico-Scientifico</i>, al fine di verificarne l'impatto sulla fauna selvatica.</p>			

6. Piano del Parco N.T.A. art. 16: aggiungere il punto: "Miglioramenti ambientali finalizzati all'incremento ed alla diversificazione faunistica".

7. Piano del Parco N.T.A. art. 10-11-12: inserire norme specifiche a sostegno delle specie animali e vegetali caratterizzanti il Parco, che ne tutelino l'habitat da ogni intrusione umana, anche nelle zone B, C e D;

2. Verifica di compatibilità dell'osservazione

Interferenze con vincoli e previsioni sovraordinate	
<input type="checkbox"/> vincolo	<input type="checkbox"/> No; → Si;
Compatibilità con PUT: <input type="checkbox"/> No; → Si; con PTCP di Terni: <input type="checkbox"/> No; → Si;	
Il PUT prevede per tale territorio un ambito di studio e il PTCP di Terni include il territorio in oggetto all'interno del perimetro del Parco Fluviale di previsione.	

3. Parere sull'accoglimento dell'osservazione e/o opposizione

1. Regolamento Parte II, Titolo II - Limiti generali alle attività consentite: PARERE FAVOREVOLE ad inserire un richiamo alle attività tradizionali d'allevamento allo stato brado, nelle zone montane e/o marginali.

2. Regolamento art. 22: PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere nell'elenco dei prodotti (frutti) le erbe commestibili e/od officinali, pur presenti nel territorio e regolamentare la raccolta di tali essenze, molto conosciute ed apprezzate nell'intero comprensorio.

3. Regolamento Parte IV, Titolo I - Disciplina delle modalità d'accesso, fruizione ed utilizzo: PARERE FAVOREVOLE a prevedere un regolamento per tutte quelle attività tecniche e scientifiche, di ricerca e non, che si svilupperanno nel Parco;

4. Regolamento art. 43: PARERE FAVOREVOLE ad inserire nella lista di funzioni e di dotazioni di materiali necessari all'espletamento dei fini istituzionali prevedere l'uso dei supporti informatici di qualsiasi genere come CD-Rom o siti Internet od Intranet, ad integrazione del tradizionale materiale formativo ed informativo, anche per uso didattico.

5. Piano del Parco N.T.A.: PARERE CONTRARIO a prevedere nell'articolato una revisione delle zonizzazioni, qualora fosse necessario alla luce di importanti nuove acquisizioni scientifiche, di rivederne i confini delle singole zone a norma delle disposizioni vigenti dovrà essere attivata una variante al Piano del Parco con le relative procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione. **PARERE CONTRARIO** a prevedere inoltre che qualsiasi tipo d'intervento, che comporti un'interazione con l'ambiente naturale, dovrebbe essere vagliato da un *Comitato Tecnico-Scientifico*, al fine di verificarne l'impatto sulla fauna selvatica in quanto per le zone sensibili (SIC e ZPS) è già prevista la predisposizione della valutazione d'incidenza ai sensi della L. 357/89;

6. Piano del Parco N.T.A. art. 16: PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere il punto: "Miglioramenti ambientali finalizzati all'incremento ed alla diversificazione faunistica".

7. Piano del Parco N.T.A. art. 10-11-12: PARERE CONTRARIO ad inserire

norme specifiche a sostegno delle specie animali e vegetali caratterizzanti il Parco, che ne tutelino l'habitat da ogni intromissione umana, anche nelle zone B, C e D, tale normativa può essere inserita nelle norme generali

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>numero</i>	7.4
PRO LOCO MONTEFRANCO	20/01/2004	-	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input type="checkbox"/> Comune;	<input checked="" type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
-	-	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;	Zona : Fuori perimetro Area di Studio	
<input type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000: Limiti del parco – art. 2 NTA <input type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000: <input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000: <input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione:</i> La Pro Loco di Montefranco propone la modifica di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione del Piano e del regolamento e precisamente:			
A) NTA PIANO DEL PARCO			
1. art. 6: Aggiungere riferimento al PPES per gli argomenti socio-culturali, turisti ed ambientali;			
2. art. 9 e successivi (comma 1): Sostituire l'acronimo S.I.T. con S.I.C., che definisce il Sito d'Interesse Comunitario;			
3. art. 10 e successivi (comma 3): Modificare la dicitura: “Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall’art. 8, comma 2, successivi ovvero dall’art. 14 della legge regionale 2 settembre 1974,n. 53” con “Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall’art. 8, comma 2, così come modificato, dalle LL.RR. 31/97 “e 27/00”.			
4. art. 13 (comma 4 punto 2): Sostituire le parole: “nelle aree filtro” con “nelle aree contigue”;			
5. art. 23 e successivi (comma 3): Sostituire il termine “bioingegneria” con “ingegneria naturalistica”;			
6. art. 24 (comma 2): Sostituire la frase: “con la sola eccezione di quelli relativi a progetti di recupero ambientale” con la seguente frase: “ad eccezione di quelli programmati al fine di prevenire il degrado ambientale o nel caso di necessità di recupero ambientale”.			
7. art. 26 (comma 1): Aggiungere dopo la parola “.. arbusteto.” la seguente frase: “costituiti da essenze tipiche della flora autoctona di tipo ripariale”.			
8. art. 32 (comma 2): Eliminare la frase: “sostituendo o avvicinandosi alle			

recinzioni metalliche esistenti” con la frase: “*affiancando o, ove possibile, sostituendo le recinzioni metalliche esistenti*”. Aggiungere dopo la parola “essenze.” la parola “*autoctone*”.

9. art. 43: Aggiungere al termine: “Gli interventi di ristrutturazione di cui ai punti 4 e 5 non sono ammessi nelle Zone A (Riserva Integrale) e nelle Zone B (Riserva Generale Orientata); sono ammesse nelle altre Zone nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Parco”.

10. art. 45 (comma 1): Sostituire le parole “potrà essere integrato” con le parole “sarà integrato”;

11. art. 46 (comma 3): Sostituire la grandezza “ml. 10; con “*m. 20*”.

12. art. 48 (comma 2): Eliminare la frase “*e di recinzioni con rete metallica.*”.

13. art. 61 (comma 1): Sostituire la frase “la S.S. 209 Valnerina e le strade provinciali Arronese e Montefrancona” con la frase: “*la S.S. 209 Valnerina e la strada provinciale Arronese*”. Sostituire la frase “Queste ultime consentono il collegamento con le strade statali n. 3 Flaminia, n. 209 Valnerina e n. 79 per Rieti” con la frase: “*Quest’ultima consente “il collegamento con la strada statale n. 3 Flaminia, n. 209 Valnerina e n. 79 Ternana*”.

14. art. 62 (comma 1 punto 3): “di San Liberatore” con “*provinciale di San Mamiliano;*”.

15. art. 70: aggiungere un piano per le attività culturali;

B) REGOLAMENTO DEL PARCO

1. art. 13 (comma 1 punto 9): Aggiungere dopo la parola “.. esistenti” la frase “gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;”.

2. art. 13 (comma 1 punto 16): Eliminare completamente il punto, in quanto è già ricompreso al successivo punto 10. Dopo l'eliminazione del testo, sostituire con: “L'uso di diserbanti, anticrittogamici o fitofarmaci non naturali in genere nelle attività agricole;”.

3. art. 13 (comma 1 punto 17): aggiungere “nel parco” dopo la parola “residenti”. Eliminare poi il riferimento al successivo art. 37.

4. art. 14 (comma 2 punto 3): Aggiungere dopo “...Consorzio;” la frase: “l'attingimento per attività agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici;”

5. art. 14 (comma 2 punto 4 e articoli successivi): Aggiungere dopo la parola “.. .modificazioni.. .”: le parole “.. .previste dalle LL.RR. 31/97 e 27/00;”. Aggiungere dopo l'integrazione di cui sopra la frase: “gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;”.

6. art. 14 (comma 2 punto 5): Aggiungere dopo “.. esistenti”: “.. .salvo quanto necessario per la gestione dei boschi anche ai fini della prevenzione degli incendi”.

7. art. 14 (comma 2 punto 11): Aggiungere come nuovo punto: “L'accensione di fuochi all'aperto, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi. L'uso delle aree attrezzate per i visitatori dell' Area Naturale, le attività tradizionali di produzione del carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose, l'uso di apparecchi a fiamma ed elettrici utilizzati a scopo lavorativo, anche al di fuori dei cantieri, e ogni attività in annesso alle abitazioni dovranno essere attuate garantendo il rispetto delle leggi forestali e per la prevenzione incendi.”

8. art. 14 (comma 2 punto 12): Aggiungere come nuovo punto: “L'uso di diserbanti, anticrittogamici -o fitofarmaci non naturali in genere nelle attività agricole;”

9. art. 15 (comma 2 punto 6): Aggiungere come nuovo punto: “L'accensione di fuochi all'aperto nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi. L'uso delle aree attrezzate per i visitatori dell' Area Naturale, le attività tradizionali di produzione del carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose, l'uso di apparecchi a fiamma

ed elettrici utilizzati a scopo lavorativo, anche al di fuori dei cantieri, e ogni attività in annesso alle abitazioni dovranno essere attuate garantendo il rispetto delle leggi forestali e per la prevenzione incendi."

10. art. 16 (comma 2 punto 4): Modificare il punto come di seguito: "Il danneggiamento della flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvocolturali".

11. art. 18 (comma 4): Il comma deve essere sostituito con il seguente testo: "Salvo quanto indicato agli articoli precedenti, nelle Zone A e B è vietata la raccolta e ogni comportamento in danno della vegetazione spontanea. Previa specifica autorizzazione del Consorzio, è consentita la raccolta se finalizzata a uso scientifico o didattico."

12. art. 18 (comma 10): Sostituire il testo con: "L'uso di anticrittogamici ed erbicidi di qualsiasi classe e tossicità è vietato nelle Zone A "Riserva Integrale", nelle Zone B "Riserva Generale Orientata", nonché lungo il fiume Nera ed i suoi affluenti per una distanza non inferiore a metri 150 dai corsi d'acqua. Nell'area del Parco Fluviale del Nera."

13. art. 19 (comma 2): Sostituire l'ultima frase con la seguente: "Nelle aree caratterizzate da boschi cedui, d'alto fusto o in fase di rimboschimento ricomprese nella Zona A e B sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo. Se tali aree sono ricomprese nelle altre Zone, sono consentite le costruzioni direttamente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale, o finalizzate alla realizzazione di siti turistici attrezzati".

14. art. 19 (comma 3): Dopo il comma 3 aggiungere: "Le attività di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, possibili solo nelle Zone C e D, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio dell' Area Protetta, e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel Parco."

15. art. 20 (comma 1): Sostituirlo con il seguente testo: "Per attività agricole si intendono la coltivazione dei terreni, gli allevamenti zootecnici, la piscicoltura, le coltivazioni in serra o in ambiente controllato, e potranno essere esercitate su terreni classificati catastalmente come seminativi e pascolivi. Sui terreni boschivi si potrà esercitare il pascolo nel rispetto delle norme di salvaguardia dei boschi e delle foreste."

16. art. 20 (comma 3): Sostituirlo con il seguente testo: "Fatte salve le disposizioni dell'art. 18, nel territorio del Parco, è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità."

17. art. 21 (comma 1): Sostituire le parole: "...e la Comunità Montana... ."; con "...e gli Enti competenti per territorio.. .".

18. art. 22 (comma 3): Cassare le parole "... per singole specie.. .". Aggiungere dopo "Asparagi kg 1" la frase "Altre bacche, germogli o frutti Kg 1".

19. art. 22 (comma 4 punto 2): Modificare come segue: "E' altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere funghi o parti di funghi di qualsiasi specie, anche di quelle non commestibili; parimenti è vietato estirpare, tagliare o danneggiare anche in modo parziale le essenze vegetali citate al comma precedente."

20. art. 22 (comma 4 punto 4): Sostituirlo con: "La raccolta dei tartufi deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti, ed in modo da garantire la salvaguardia della tartufaia e dell'ambiente circostante."

21. art. 22 (comma 5): Sostituire l'ultimo comma con il seguente testo: "Non è ammessa la raccolta ed il danneggiamento di frutti ed essenze non commestibili se non per attività didattiche o di ricerca scientifica."

22. art. 25: Dopo la parola "atmosferico," aggiungere la frase "Tali specie dovranno essere inoltre autoctone e non infestanti"

23. art. 26 (comma 2): Aggiungere dopo la parola "... interventi." la seguente frase: "Anche nel rispetto di quanto indicato nel P.U.T. e nel P.T.C.P., è necessario, inoltre, prevedere in

fase progettuale un'attenta analisi floristico - vegetazionale, quale strumento necessario per effettuare una scelta oculata delle specie arboree ed arbustive più adatte alla piantumazione nell'area interessata dall'intervento."

24. art. 27 (comma 1): Aggiungere dopo il riferimento "L.R. 53/74 e successive modifiche" le seguenti parole: "di cui alle L.L.R.R. 31/97 e 27/00".

25. art. 29 (comma 3): Sostituire la parola: ".. .locali" con la frase: ".. .autoctone, tenendo conto di quanto indicato al recedente art. 26."

26. art. 30 (comma 2): Sostituire la parola "bioingegneria" con il termine: "ingegneria naturalistica.". Aggiungere alla fine del testo: "Ogni qual volta gli scavi interessino un'area prossima a soggetti arborei o arbustivi, dovrà, essere rispettata una distanza tale da non arrecare danni all'apparato radicale. Tale distanza, misurata dal filo del piede del tronco, non dovrà essere inferiore a:

- . alberi di prima grandezza (altezza oltre 20 m): 3 m;
- . alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20 m): 3 m;
- . alberi di terza grandezza (meno di 10m) e arbusti: 1,5 m.

Il Consorzio potrà indicare il rispetto di distanze maggiori nel caso in cui si rilevi la presenza di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia".

27. art. 38 (comma 1): Sostituire il testo con il successivo: "La gestione del patrimonio faunistico avviene nell'ambito di un sistema partecipativo, che comprende tutte le istituzioni territorialmente competenti e le associazioni venatorie e ambientaliste. A tal fine il Consorzio, in collaborazione con la Provincia ed il Corpo Forestale dello Stato, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e la Comunità del Parco, predispone un regolamento specifico per la gestione del patrimonio faunistico. In caso di documentata concentrazione di una o più specie, di segnalazioni documentabili di danni all'agricoltura o al patrimonio vegetale, ovvero di accertata malattia, il Consorzio del Parco provvede con il concorso del personale degli Enti Locali o, se ritenuto necessario, delle associazioni venatorie, alla cattura o alla eliminazione, preferibilmente selettiva, dei nocivi.

28. art. 43: Sostituire l'acronimo APT con STL, pro loco ed altre associazioni. Indicare anche i riferimenti al Piano di settore proposto con la modifica dell'art. 70 delle NTA.

29. art. 48: Si ritiene opportuno aggiornare il testo in base alla normativa vigente.

30. art. 49: Si ritiene opportuno aggiornare il testo in base alla normativa vigente

2. Verifica di compatibilità dell'osservazione

Interferenze con vincoli e previsioni sovraordinate	
<input type="checkbox"/> vincolo	<input type="checkbox"/> No; ➔ Si;
Compatibilità con PUT: <input type="checkbox"/> No; ➔ Si; con PTCP di Terni: <input type="checkbox"/> No; ➔ Si;	
Il PUT prevede per tale territorio un ambito di studio e il PTCP di Terni include il territorio in oggetto all'interno del perimetro del Parco Fluviale di previsione.	

3. Parere sull'accoglimento dell'osservazione e/o opposizione

A) NTA PIANO DEL PARCO

1. art. 6: PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere riferimento al PPES per gli argomenti socio-culturali, turisti ed ambientali;

2. art. 9 e successivi (comma 1): PARERE FAVOREVOLE a sostituire l'acronimo S.I.T. con S.I.C., che definisce il Sito d'Interesse Comunitario;

3. art. 10 e successivi (comma 3): PARERE FAVOREVOLE a modificare la dicitura: "Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti

dall'art. 8, comma 2, successivi ovvero dall'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53" con "Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall'art. 8, comma 2, così come modificato, dalle LL.RR. 31/97 "e 27/00".

4. art. 13 (comma 4 punto 2): PARERE FAVOREVOLE a sostituire le parole: "nelle aree filtro" con "nelle aree contigue";

5. art. 23 e successivi (comma 3): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il termine "bioingegneria" con "ingegneria naturalistica";

6. art. 24 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la frase: "con la sola eccezione di quelli relativi a progetti di recupero ambientale" con la seguente frase: "ad eccezione di quelli programmati al fine di prevenire il degrado ambientale o nel caso di necessità di recupero ambientale".

7. art. 26 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo la parola "...arbusteto." la seguente frase: "costituiti da essenze tipiche della flora autoctona di tipo ripariale".

8. art. 32 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE ad eliminare la frase: "sostituendo o avvicinandosi alle recinzioni metalliche esistenti" con la frase: "affiancando o, ove possibile, sostituendo le recinzioni metalliche esistenti". Aggiungere dopo la parola "essenze." la parola "autoctone".

9. art. 43: PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere al termine: "Gli interventi di ristrutturazione di cui ai punti 4 e 5 non sono ammessi nelle Zone A (Riserva Integrale) e nelle Zone B (Riserva Generale Orientata); sono ammesse nelle altre Zone nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento del Parco".

10. art. 46 (comma 3): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la grandezza "ml. 10; con "m. 20".

11. art. 48 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE ad eliminare la frase "e di recinzioni con rete metallica."

12. art. 61 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la frase "la S.S. 209 Valnerina e le strade provinciali Arronese e Montefrancana" con la frase: "la S.S. 209 Valnerina e la strada provinciale Arronese". Sostituire la frase "Queste ultime consentono il collegamento con le strade statali n. 3 Flaminia, n. 209 Valnerina e n. 79 per Rieti" con la frase: "Quest'ultima consente il collegamento con la strada statale n. 3 Flaminia, n. 209 Valnerina e n. 79 Ternana".

13. art. 62 (comma 1 punto 3): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la frase "di San Liberatore" con la frase "provinciale di San Mamiliano;"

15. art. 70: PARERE CONTRARIO ad aggiungere un piano per le attività culturali in quanto tale compito è già assegnato al PPES;

B) REGOLAMENTO DEL PARCO

1. art. 13 (comma 1 punto 9): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo la parola "...esistenti" la frase "gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;"

2. art. 13 (comma 1 punto 16): PARERE FAVOREVOLE ad eliminare completamente il punto, in quanto è già ricom reso al successivo punto 10. Dopo l'eliminazione del testo, sostituire con: "L'uso di diserbanti, anticrittogamici o fitofarmaci non naturali in genere nelle attività agricole;"

3. art. 13 (comma 1 punto 7): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la frase con: "L'accesso ad eccezione di coloro che posseggono diritti reali sugli immobili, degli organi di

controllo, dei mezzi di emergenza nonché per attività scientifiche autorizzate dal Consorzio." Eliminare poi il riferimento al successivo art. 37.

4. art. 14 (comma 2 punto 3): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo "...Consorzio;" la frase: "l'attingimento per attività agro-silvo-pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici;"

5. art. 14 (comma 2 punto 4 e articoli successivi): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo la parola ".. .modificazioni.. .": le parole ".. .previste dalle LL.RR. 31/97 e 27/00;". Aggiungere dopo l'integrazione di cui sopra la frase: "gli unici interventi edilizi ammessi sono quelli di tipo conservativo;"

6. art. 14 (comma 2 punto 5): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo ".. .esistenti": ".. .salvo quanto necessario per la gestione dei boschi anche ai fini della prevenzione degli incendi."

7. art. 14 (comma 2 punto 11): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere come nuovo punto: "L'accensione di fuochi all'aperto, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi. L'uso delle aree attrezzate per i visitatori dell' Area Naturale, le attività tradizionali di produzione del carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose, l'uso di apparecchi a fiamma ed elettrici utilizzati a scopo lavorativo, anche al di fuori dei cantieri, e ogni attività in annesso alle abitazioni dovranno essere attuate garantendo il rispetto delle leggi forestali e per la prevenzione incendi."

8. art. 14 (comma 2 punto 12): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere come nuovo punto: "L'uso di diserbanti, anticrittogamici -o fitofarmaci non naturali in genere nelle attività agricole;"

9. art. 15 (comma 2 punto 6): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere come nuovo punto: "L'accensione di fuochi all'aperto nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi. L'uso delle aree attrezzate per i visitatori dell' Area Naturale, le attività tradizionali di produzione del carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose, l'uso di apparecchi a fiamma ed elettrici utilizzati a scopo lavorativo, anche al di fuori dei cantieri, e ogni attività in annesso alle abitazioni dovranno essere attuate garantendo il rispetto delle leggi forestali e per la prevenzione incendi."

10. art. 16 (comma 2 punto 4): PARERE FAVOREVOLE a modificare il punto come di seguito: "Il danneggiamento della flora e vegetazione spontanea, fatta eccezione per quanto previsto nelle normali operazioni agricole e silvocolturali".

11. art. 18 (comma 4): PARERE FAVOREVOLE ad sostituire il comma con il seguente testo: "Salvo quanto indicato agli articoli precedenti, nelle Zone A e B è vietata la raccolta e ogni comportamento in danno della vegetazione spontanea. Previa specifica autorizzazione del Consorzio, è consentita la raccolta se finalizzata a uso o scientifico o didattico."

12. art. 18 (comma 10): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il testo con: "L'uso di anticrittogamici ed erbicidi qualsiasi classe e tossicità è vietato nelle Zone A "Riserva Integrale", nelle Zone B "Riserva Generale Orientata", nonché lungo il fiume Nera ed i suoi affluenti per una distanza non inferiore a metri 150 dai corsi d'acqua. Nell'area del Parco Fluviale del Nera."

13. art. 19 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE a sostituire l'ultima frase con la seguente: "Nelle aree caratterizzate da boschi cedui, d'alto fusto o in fase di rimboschimento ricomprese nella Zona A e B sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo. Se tali aree sono ricomprese nelle altre Zone, sono consentite le costruzioni direttamente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale, o finalizzate alla realizzazione di siti turistici attrezzati".

14. art. 19 (comma 3): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo il comma 3 la

frase: "Le attività di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, possibili solo nelle Zone C e D, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio dell' Area Protetta, e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel Parco.

15. art. 20 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il comma 1 con il seguente testo: "Per attività agricole si intendono la coltivazione dei terreni, gli allevamenti zootecnici, la piscicoltura, le coltivazioni in serra o in ambiente controllato, e potranno essere esercitate su terreni classificati catastalmente come seminativi e pascolivi. Sui terreni boschivi si potrà esercitare il pascolo nel rispetto delle norme di salvaguardia dei boschi e delle foreste.

16. art. 20 (comma 3): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il comma con il seguente testo: "Fatte salve le disposizioni dell'art. 18, nel territorio del Parco, è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità."

17. art. 21 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE a sostituire le parole: "...e la Comunità Montana... "; con "...e gli Enti competenti per territorio..".

18. art. 22 (comma 3): PARERE FAVOREVOLE ad

- eliminare le parole "... per singole specie..".

- ad elevare il quantitativo di raccolta massimo giornaliero pro-capite dei funghi epigei a kg 3 in conformità con il quantitativo stabilito dalla L.R. 12/2000 (N.B. vedi anche osservazione gruppo micologico ternano).

- aggiungere dopo "Asparagi kg 1" la frase "Altre bacche, germogli o frutti Kg 1".

19. art. 22 (comma 4 punto 2): PARERE FAVOREVOLE a modificare come segue: "E' altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere funghi o parti di funghi di qualsiasi specie, anche di quelle non commestibili; parimenti è vietato estirpare, tagliare o danneggiare anche in modo parziale le essenze vegetali citate al comma recedente."

20. art. 22 (comma 4 punto 4): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il comma con: "La raccolta dei tartufi deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti, ed in modo da garantire la salvaguardia della tartufaia e dell'ambiente circostante."

21. art. 22 (comma 5): PARERE FAVOREVOLE a sostituire l'ultimo comma con il seguente testo: "Non è ammessa la raccolta ed il danneggiamento di frutti ed essenze non commestibili se non per attività didattiche o di ricerca scientifica."

22. art. 25: PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo la parola "atmosferico," la frase "Tali specie dovranno essere inoltre autoctone e non infestanti"

23. art. 26 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo la parola "..interventi." la seguente frase: "Anche nel rispetto di quanto indicato nel P.U.T. e nel P.T.C.P., è necessario, inoltre, prevedere in fase progettuale un'attenta analisi floristico - vegetazionale, quale strumento necessario per effettuare una scelta oculata delle specie arboree ed arbustive più adatte alla piantumazione nell'area interessata dall'intervento."

24. art. 27 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE ad aggiungere dopo il riferimento "L.R. 53/74 e successive modifiche" le seguenti parole: "di cui alle L.L.R.R. 31/97 e 27/00".

25. art. 29 (comma 3): PARERE FAVOREVOLE a sostituire la parola: "..locali" con la frase: "..autoctone, tenendo conto di quanto indicato al recedente art. 26."

26. art. 30 (comma 2): PARERE FAVOREVOLE a:

- sostituire la parola "bioingegneria" con il termine: "ingegneria naturalistica".

- aggiungere alla fine del testo: "Ogni qual volta gli scavi interessino un'area prossima a soggetti arborei o arbustivi, dovrà, essere rispettata una distanza tale da non arrecare danni all'apparato radicale. Tale distanza, misurata dal filo del piede del tronco, non dovrà essere inferiore a:

. alberi di prima grandezza (altezza oltre 20 m): 3 m;

. alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20 m): 3 m;

. alberi di terza grandezza (meno di 10m) e arbusti: 1,5 m.

Il Consorzio potrà indicare il rispetto di distanze maggiori nel caso in cui si rilevi la presenza di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia".

27. art. 38 (comma 1): PARERE FAVOREVOLE a sostituire il testo con il successivo:

"La gestione del patrimonio faunistico avviene nell'ambito di un sistema partecipativo, che comprende tutte le istituzioni territorialmente competenti e le associazioni venatorie e ambientaliste. A tal fine il Consorzio, in collaborazione con la Provincia ed il Corpo Forestale dello Stato, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e la Comunità del Parco, predispone un regolamento specifico per la gestione del patrimonio faunistico. In caso di documentata concentrazione di una o più specie, di segnalazioni documentabili di danni all'agricoltura o al patrimonio vegetale, ovvero di accertata malattia, il Consorzio del Parco provvede con il concorso del personale degli Enti Locali o, se ritenuto necessario, delle associazioni venatorie, alla cattura o alla eliminazione, preferibilmente selettiva, dei nocivi.

28. art. 43: PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE Sostituire l'acronimo APT con STL, pro loco ed altre associazioni. Senza Indicare i riferimenti al Piano di settore proposto con la modifica dell'art. 70 delle NTA non accolta.

29. art. 48: PARERE FAVOREVOLE ad aggiornare il testo in base alla normativa vigente.

30. art. 49: PARERE FAVOREVOLE ad aggiornare il testo in base alla normativa vigente

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>numero</i>	8.1
AUTO OSSERVAZIONE	20/11/2004	-	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input type="checkbox"/> Comune;	<input type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input checked="" type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
-	-	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;	Zona : Fuori perimetro Area di Studio	
<input type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000: Limiti del parco – art. 2 NTA <input type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000: <input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000: <input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione:</i> Auto osservazione finalizzata all'adeguamento del Regolamento e del Piano del Parco alle nuove disposizioni legislative e precisamente:			
1. Sostituire nel testo delle NTA e del Regolamento i riferimenti alle leggi n. 1497/39, 1089/39 e 431/85 con n. 42/2004; 2. Sostituire nel testo delle NTA e del Regolamento il riferimento alla legge 457/78 con quello relativo L.R. n. 1/2004; 3. Aggiungere articolo o comma sulla tutela del patrimonio edilizio nello spazio rurale (Zone C) immettendo norme di tutela in applicazione della legge 378/2003; 3. Aggiungere alle Disposizioni finali e transitorie i seguenti articoli: <i>art. 72 Misure di salvaguardia</i> 1. Per i Piani vigenti e per quelli adottati dai rispettivi Consigli Comunali prima della adozione del Piano del Parco, continuano a valere fino alla approvazione definitiva del Piano e Regolamento, le disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici. 2. Per tutti gli altri piani, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 1902/'52 (misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori) e successive modifiche e/o integrazioni. 3. Nelle nuove perimetrazioni in ampliamento o in diminuzione dei confini del parco stabiliti dalla L.R. n. 9/1995 non si applicano le norme di salvaguardia, pertanto le relative disposizioni e l'efficacia delle previsioni entreranno in vigore solo dopo l'approvazione definitiva del piano. <i>Art. 73 Titoli edilizi precedenti all'adozione del Piano del Parco - Costruzioni iniziate</i> 1. I titoli edilizi rilasciati dall'Amministrazione Comunale prima dell'adozione del Piano del Parco e delle presenti norme, conservano la loro validità anche se in contrasto con il Piano del Parco e le presenti norme, semprechè i lavori autorizzati siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio;			

decorso tale termine e riscontrato il contrasto eventuale con le norme adottate si verifica la decadenza d'ufficio.

2. Nei casi in cui i titoli edilizi rilasciati pregiudichino in modo significativo gli assetti urbanistici del Piano adottato, il Sindaco, sentita la commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, potrà provvedere alla sospensione della concessione fino alla approvazione del piano. Dopo tale data egli potrà confermare o revocare la stessa concessione.

3. Restano efficaci a tutti gli effetti i vincoli di non edificazione e di destinazione d'uso già trascritti, relativamente a titoli edilizi rilasciati in zona agricola precedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

4. Le domande di permesso a costruire presentate anteriormente alla data di prima adozione della presente normativa dovranno essere esaminate in base alle norme vigenti alla data della presentazione della istanza medesima. Per tutte le domande presentate nel periodo compreso tra la prima adozione e l'approvazione definitiva del presente PRG si applicano le misure di salvaguardia di cui alla Legge 1902/'52.

Terni lì 17 novembre 2004

Il tecnico

<i>Proponente: nome, cognome o ragione sociale</i>	<i>Data delibera</i>	<i>numero</i>	8.2
AUTO OSSERVAZIONE	20/11/2004	-	

1. Elementi di identificazione

Soggetto proponente			
<input type="checkbox"/> Comune;	<input type="checkbox"/> Associazione;	<input type="checkbox"/> Società;	<input type="checkbox"/> Ente pubblico:
<input type="checkbox"/> Circoscrizione;	<input checked="" type="checkbox"/> Consorzio;	<input type="checkbox"/> Altro:	
Localizzazione			
Comune	Frazione o Località	Foglio	mappali
-	-	-	-
Dati urbanistici			
<i>Osservazione al</i>	<i>Elaborato</i>	<i>L.R. n. 5/1995 – DPGR n. 61/1998</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Piano del Parco	Tav. n. 1;	Zona : Fuori perimetro Area di Studio	
<input type="checkbox"/> NTA del Piano	Elaborato n. 5;		
<input type="checkbox"/> Regolamento del Parco	Elaborato n. 1;		
<i>Destinazione Piano del Parco:</i>			
<input type="checkbox"/> 1. Perimetrazione definitiva rapp. 1/25000: Limiti del parco – art. 2 NTA			
<input type="checkbox"/> 2. Zonazione rapp. 1/10000:			
<input type="checkbox"/> 3. Sistema antropico 1/25000:			
<input type="checkbox"/> 4. Sistema ambientale 1/25000:			
<i>Breve descrizione: Auto osservazione finalizzata all'adeguamento degli elaborati grafici del Piano del Parco e precisamente:</i>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire aree cimiteriali nelle zone D2; 2. Modifica confini del comune di Montefranco e Ferentillo; 3. Sostituzione degli elaborati presentati su supporto cartaceo con i nuovi elaborati redatti su supporto informatici; 			

Terni li 17 novembre 2004

Il tecnico